

ARIS

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

AERO CLUB D'ITALIA
UFFICIO CONTRATTI
 REG AL N° DI REP 2015
 IN DATA 25/02/14

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / OPERAI

Polizza n.ro 0000031666	Prodotto RCG13A
Cod. Broker B000055861	
Broker MARSH S.P.A.	

Contraente AEROCLUB D'ITALIA			
Indirizzo	VIA CESARE BECCARIA, 35/A	Comune	ROMA
Provincia RM	CAP 00196	Part. IVA/Cod. Fisc.	80109730582

Descrizione del Rischio come da condizioni di polizza

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del 31/12/2013	alle ore 24:00 del 31/12/2014
Tacito Rinnovo NO	Frazionamento Unico	Prossima Quietanza Non Prevista
Sostituisce la	Coassicurazione NO	Nostra Quota 100%

Coperture Assicurative come da condizioni di polizza
--

Premio da pagare premio non soggetto a regolazione
--

	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
Rata alla firma in EUR	1.487,27	148,73	1.636,00	364,01	2.000,01
Rate successive in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di emissione 31/12/2013

Il sottoscritto Broker dichiara di ricevere l'importo di 2.000,01 EUR per saldo della presente.

Data di incasso

IL BROKER

ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale e amministrativa: Via Guido D'Arezzo, 14 - 00198 Roma
 Telefono +39 06-85373911 - Telefax +39 06-85305797
 Capitale sociale € 11.000.000,00 I.V.
 Codice Fiscale: Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09545901028 - P.E.A. di Roma n. 1171322
 Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ICAP n. 2531 del 21/11/2009
 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1/00193





AERO CLUB D'ITALIA

AECI

AEROCLUB D'ITALIA

LOTTO 4

R.C.T. AEROMODELLISTI

CAPITOLATO DI GARA

INDICE

DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	3
Art. 2 – Altre assicurazioni.....	3
Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	3
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione	3
Art. 5 – Aggravamento del rischio	3
Art. 6 – Diminuzione del rischio	3
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.....	3
Art. 8 – Clausola Broker	4
Art. 9 – Oneri fiscali.....	4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE	5
Art. 11 – Durata e decorrenza della convenzione.....	5
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 13 – Estensione territoriale.....	5
Art. 14 – Persone non considerate terzi	5
Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione	5
Art. 16 – Regolazione del premio.....	6
Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	7
Art. 18 – Franchigia.....	7
Art. 19 – Attivazione polizza.....	7
MASSIMALI ASSICURATI	8
PREMI	8

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Broker": Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 - 201158 Milano

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata del presente contratto, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dello stesso alla società di brokeraggio Marsh Spa, Viale Bodio, 33 - 20128 Milano.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (codice delle assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker che viene fissato nella misura del 10% dei premi imponibili, con il Broker incarico da Aeroclub D'Italia a gestire il presente contratto.

Art. 9 – Oneri fiscali


Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

AERO CLUB D'ITALIA
Via Cesare Beccaria, 35
00186


AERO CLUB D'ITALIA



L'ASSICURATORE

Ariscom

Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

Art. 11 – Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno che decorre dalle ore 00.00 del 01/01/2014 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2014 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli aeromodellisti iscritti ad un Aero Club locale per danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare fatti con aerodine senza pilota a bordo.

Ai fini della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 Persone non considerate terzi, gli aeromodellisti sono considerati terzi fra di loro. Sono inoltre considerati terzi anche i familiari degli aeromodellisti.

La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso di aeromodelli metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare, volo radiocomandato.

Per tutte le succitate categorie valgono le specifiche di seguito elencate:

- uso di apparati per radiocomando anche non omologati dagli Enti competenti e con frequenze libere;
- modelli con motore endotermico (elicotteri compresi) con cilindrata del o dei motori fino a 250 cc, ovvero a motore elettrico con tensione fino a 42 volt e apertura alare fino a 5 metri e peso fino a kg 50;
- modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino a 11 metri e peso fino a 30 kg;
- modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg.

Art. 13 – Estensione territoriale

La garanzia è operante per l'attività di volo (gare, manifestazioni, campionati continentali e mondiali, prove e allenamenti, attività normale) svolta in tutti i Paesi del mondo Russia compresa.

Art. 14 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ;
- g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- q) da amianto.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) del presente articolo, la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai minimi, ma non inferiore a 12 anni, ma con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg; la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai 12 anni, ma non inferiore ad anni 10, con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg e a condizione che il volo dell'aeromodello avvenga con l'assistenza di un aeromodellista maggiorenne.

Art. 16 – Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Omessa regolazione

1. Qualora il contraente :

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
- dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Franchigia

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 250,00 per danni a cose.

Art. 19 – Attivazione polizza

Le adesioni alla copertura assicurativa vengono gestite dal broker Marsh.

Il broker raccoglie le adesioni attraverso un modulo predisposto ad hoc e provvede a riepilogare i nominativi in un elenco che trasmette con cadenza mensile all'Assicuratore. Ai fini della validità della copertura assicurativa farà fede la data di ricezione del fax o email che gli aeroclub locali trasmettono al broker.

Fermo il premio minimo previsto, alla fine dell'annualità assicurativa si provvederà al pagamento della regolazione premio sulla base delle effettive adesioni alla copertura assicurativa.

AEROCUB ITALIA

Via Cesare Beccaria, 35
00156 ROMA

L'ASSICURATORE

Ariscom
Compagnia di Assicurazioni

MASSIMALI ASSICURATI

Per ogni sinistro: € 2.000.000,00;


con limite per ogni persona deceduta o ferita di € 2.000.000,00

e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di € 2.000.000,00.

PREMI


	Numero Minimo	Premio Unitario	Premio annuo lordo
R.C.T. Aeromodellisti	200	10,00 €	2.000,00€

AEROCUB ITALIA
Via Cesare Beccaria, 35
00196 ROMA
AEROCUB ITALIA



L'ASSICURATORE

Ariscom
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con Ariscom S.p.A, accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa.

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.ariscom.it",
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con Ariscom S.p.A.; deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.ariscom.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDE" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con Ariscom S.p.A. al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.ariscom.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.ariscom.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti.

Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ARISCOM S.P.A.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE


Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo biennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.


Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente

le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro



AERO CLUB D'ITALIA
Via Cesare Beccaria, 35
IL CONTRAENTE
00196 ROMA

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 10 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.


IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ARISCOM


Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Il Contraente dichiara di :

aver ricevuto il "Fascicolo Informativo" composto dalla Nota Informativa comprensiva del glossario, dalle Condizioni di Assicurazione, e dal Modulo di proposta (ove previsto) predisposto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.

aver ricevuto l'informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del codice e acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice .


AERO CLUB D'ITALIA
Via Cesare Beccaria, 35
IL CONTRAENTE
00196 ROMA